



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 25905

Brindisi, 4 MAG. 2015

OGGETTO : Stabilimento Bri.Ecologica s.r.l. - Valutazione di Impatto Ambientale e domanda di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 23 e 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per un impianto esistente di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, Brindisi.
Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 12 maggio 2015

Solo PEC

Bri.Ecologica s.r.l.
via Alfred Nobel 23, Brindisi
bri.ecologica@pec.it

Comune di Brindisi
Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP

ARPA DAP Brindisi

Dipartimento di Prevenzione A.S.L. BR

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

Consorzio ASI Brindisi

Con la presente si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12.5.2015 presso il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.

Il verbale viene trasmesso anche al Consorzio ASI di Brindisi, invitato ad esprimersi sugli aspetti di propria competenza inerenti la pratica. Viene fatto presente che il Consorzio verrà convocato per la prossima riunione della Conferenza.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

OGGETTO : Stabilimento Bri.Ecologica s.r.l. - Valutazione di Impatto Ambientale e domanda di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 23 e 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per un impianto esistente di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, Brindisi.
Verbale della conferenza di servizi istruttoria del 12 maggio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 9.30, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza del dott. Dario Muscogiuri, in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del procedimento; si tiene, ai sensi della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e della Legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi, regolarmente indetta e convocata con nota prot. n. 21731 del 22.4.15, finalizzata all'esame del procedimento riportato in oggetto.

Alla conferenza sono stati invitati:

1. società Bri.Ecologica s.r.l., come soggetto proponente;
2. Comune di Brindisi – Servizi Ambiente, Urbanistica e SUAP;
3. ARPA Puglia, Dipartimento di Brindisi;
4. Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi;
5. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti i seguenti soggetti:

1. il tecnico consulente della società, Massimo Corianò, con delega agli atti dell'Ufficio;
2. Comune di Brindisi, rappresentato da Annarita Varallo;
3. Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresentato da Giuseppe Ragno.

Preso atto dell'assenza dei rappresentanti di ARPA Puglia e Dipartimento di Prevenzione ASL, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

Il Presidente della Conferenza, alle ore 9.17, apre la riunione illustrando l'oggetto del procedimento, ovvero l'esame congiunto della domanda di Valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) e contestualmente la domanda di autorizzazione unica, presentate ai sensi degli artt. 23 e 208 del D.Lgs. n. 152/06, per la modifica dell'impianto esistente di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, di titolarità del soggetto proponente.

Per l'impianto in questione, ubicato nella zona industriale del comune di Brindisi, la Provincia di Brindisi ha rilasciato i seguenti provvedimenti di carattere ambientale:

- D.D. n. 387/2011 iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti in procedura semplificata e successiva integrazione di cui alla D.D. n. 1664/2011;
- D.D. n. 1693/2011, autorizzazione immissione negli strati superficiali del sottosuolo delle acque meteoriche.

Il Presidente della Conferenza insedia la riunione, facendo presente che sono pervenute, ai sensi dell'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la pratica in esame, alcune osservazioni trasmesse da Legambiente - Brindisi. Tali osservazioni sono state pubblicate sul portale web dell'Autorità Competente, insieme a tutta la documentazione di progetto e, come stabilito dalla norma in materia di VIA, verranno prese in considerazione per la redazione del provvedimento finale.

Preliminarmente viene fatto presente al proponente che deve trasmettere copia di tutti i titoli abilitativi edilizi-urbanistici che sono stati rilasciati alla società per la realizzazione dell'impianto.

Inoltre il progetto prevede l'abbattimento di alcuni muri di tramezzo all'interno del capannone e la realizzazione di alcune coperture esterne per effettuare il deposito dei rifiuti: per tali interventi, oltre che per eventuali altri interventi da realizzare nell'impianto, il proponente è invitato a trasmettere le opportune istanze al Servizio Urbanistico del Comune, al fine di ottenere i relativi titoli abilitativi.

Sempre in merito agli interventi da realizzare, viene fatto presente che il proponente deve ottenere dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il relativo nulla osta, atteso che lo stabilimento rientra nel Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche.

Il gestore deve chiarire il nominativo del legale rappresentante della società, atteso che dalla nota di delega si evince che lo stesso è variato rispetto al nominativo riportato nell'istanza. Qualora disponibili, il gestore deve trasmettere copia delle relative comunicazioni inoltrate agli Enti, in relazione alle modifiche dell'assetto societario o alla variazione del titolare della società.

Si dà lettura della nota prot. ARPA n. 25243 del 5.5.15, acquisita agli atti ed allegata al presente verbale, con cui il D.to di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto.

Il proponente si impegna a trasmettere una nota di controdeduzioni alle osservazioni fornite dall'Agenzia e ad integrare il progetto, laddove richiesto.

Il responsabile del procedimento fa presente che il progetto a corredo della domanda di VIA è carente in alcuni elementi e, pertanto, al fine di una compiuta valutazione, necessita delle seguenti integrazioni e dei seguenti chiarimenti:

- il gestore deve verificare e autodichiarare l'assoggettabilità alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale della propria attività, con riferimento all'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., 5.3, punto a – per le attività di frantumazione di rifiuti metallici;
- il proponente deve specificare il quantitativo massimo, in tonnellate annue e giornaliere, di rifiuti da trattare tramite operazioni R3, R4, R5, distinguendoli dai quantitativi di messa in riserva, che sono già stati indicati;
- il gestore deve trasmettere i seguenti elaborati:
 - i. relazione tecnica contenente la descrizione delle operazioni da effettuare sui rifiuti biodegradabili, dei presidi ambientali e dei sistemi di abbattimento delle emissioni
 - ii. planimetrie con l'indicazione delle quote, delle aree relative alle singole lavorazioni, delle pendenze per la gestione delle acque meteoriche;
 - iii. planimetria con l'indicazione del percorso dei mezzi all'interno dell'impianto;
 - iv. stima delle garanzie finanziarie da prestare alla Provincia per l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 208, da calcolare in base allo schema di Decreto Ministeriale, trasmesso dal MATTM con nota prot. n. 0020553/TRI del 25.7.14, recante *i requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento di rifiuti, ai sensi dell'art. 195, D.Lgs. n. 152/06;*
 - v. piano di ripristino ambientale da attuare alla chiusura dell'impianto;
 - vi. relazione di conformità dell'impianto e delle attività da svolgere, ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 49/2014, in materia di trattamento RAEE, per le operazioni richieste dal proponente sui rifiuti aventi codice CER 16 02 14, 16 02 16 e 20 01 36;
 - vii. relazione di conformità dell'impianto ai requisiti del R.R. n. 26/2013, per la gestione delle acque meteoriche.

Il gestore si impegna ad elaborare e trasmettere tali integrazioni e chiarimenti, ed a modificare il progetto laddove richiesto, entro il termine massimo di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di ricezione del presente verbale.

Il gestore anticipa che la società ha intenzione di rinunciare alle operazioni sui rifiuti biodegradabili, per cui aveva fatto richiesta, pertanto i riferimenti a tali operazioni negli elaborati di progetto da trasmettere verranno eliminati.

Il rappresentante del Comune di Brindisi deposita agli atti della Conferenza una nota di osservazioni sul progetto, che si allega al presente verbale, con richiesta di integrare la documentazione presentata e chiarire alcuni aspetti.

Il rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi deposita agli atti della Conferenza una nota, che si allega al presente verbale, in merito agli obblighi stabiliti nel D.P.R. n. 151/2011.

Il gestore si impegna a dare riscontro anche alle osservazioni e alle richieste del Comune di Brindisi e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il Presidente della Conferenza fa presente che il verbale della riunione sarà trasmesso anche al Consorzio ASI di Brindisi, per l'espressione del parere di competenza, e che lo stesso Consorzio verrà convocato in occasione della conferenza di servizi decisoria.

Pertanto, sulla base dei pareri acquisiti ed innanzi riportati, la Conferenza di Servizi

DECIDE

di aggiornare i propri lavori, per permettere al proponente di elaborare e trasmettere agli Enti, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente verbale, la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti e richiamati nel presente verbale.

Il proponente ha facoltà di chiedere una proroga dei termini stabiliti per la presentazione delle integrazioni di progetto, in ragione della complessità degli elaborati da presentare.

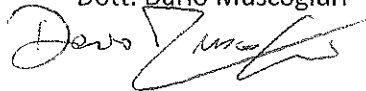
I termini per la conclusione del procedimento restano quelli stabiliti dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Si allegano al presente verbale:

- il foglio presenze della Conferenza di Servizi;
- nota di ARPA Puglia;
- nota del Comune di Brindisi;
- nota del Comando p.le dei Vigili del Fuoco;
- osservazioni di Legambiente Brindisi.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Dario Muscogiuri



Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani





PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

Foglio Presenze Conferenza di Servizi

Stabilimento Bri.Ecologica s.r.l. - Valutazione di Impatto Ambientale e domanda di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 23 e 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per un impianto esistente di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, Brindisi.

Conferenza di Servizi del 12 maggio 2015

Ente/soggetto partecipante	Nominativo rappresentante	firma
COMUNE DI BRINDISI	ANNARITA TARALLO	
COMANDO VVF BRINDISI	GIUSEPPE RAGNO	
BRI.ECOLOGICA S.r.l.	CORIANO MASSIMO	

Il Presidente della Conferenza

Il Segretario Verbalizzante



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di Brindisi

Via G.M. Galanti, 16
CAP 72100 Brindisi
Tel. 0831 099506/099505 Fax 0831 099599
E-mail: dap.br@arpapuglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Prot. _____

Brindisi _____

Spett.le
Provincia di Brindisi
Ufficio Ambiente
Piazza De Leo – 72100 Brindisi
servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

p.c. **ARPA Puglia**
Sistema di Gestione Ambientale
Ecomanagement –
Corso Trieste, 27, 70126 – Bari

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., procedimento di VIA e domanda di Autorizzazione Unica per un impianto esistente di recupero di rifiuti, selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi – Soggetto proponente BRI.ECOLOGICA Brindisi – parere per cds 12 maggio 2015 (ns. rif. 023/15/VIA)
Riscontro nota prot. 21731 del 22.04.2015

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto ed alla CdS convocata in data 12.05.2015, preso atto della documentazione disponibile sul portale istituzionale dell'A.C. si osserva quanto segue,

in relazione al quadro di riferimento progettuale:

- Non è presente la descrizione delle principali alternative prese in esame, compresa la cosiddetta opzione zero, con l'indicazione dal punto di vista dell'impatto ambientale, delle ragioni che hanno portato alla scelta. A tal proposito si evidenzia che nella documentazione disponibile sul sito istituzionale dell'autorità competente non è presente la Tav.2 sullo stato di fatto dell'impianto;
- Nella planimetria di progetto (Tav. 3) non è indicata per ogni area di stoccaggio rifiuti, la tipologia, il CER, la quantità massima stoccabile, la superficie e volume delle aree di stoccaggio;
- In relazione alla gestione di rifiuti ferrosi non si ha evidenza se il proponente effettui controlli radiometrici come previsto dalla normativa in essere;
- La richiesta del quantitativo di rifiuto umido da destinare all'operazione di trasbordo non è supportata da una stima che tenga conto anche delle valutazioni presenti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;

in relazione al quadro di riferimento programmatico:

- Il sito ricade in area SIN. Il proponente non fornisce alcuna indicazione circa il reale stato di attuazione delle prescrizioni impartite dal MATTM in sede di CdS in relazione al Piano di caratterizzazione presentato dallo stesso. E' necessario che il proponente dia evidenza delle prescrizioni ad egli impartite e che relazioni sullo stato di attuazione delle stesse;

in relazione al quadro di riferimento ambientale:

- La descrizione degli impatti ambientali non prevede alcun approfondimento in relazione alla tematica delle emissioni/immissioni odorigene, tematica estremamente sensibile in relazione alla gestione dei rifiuti organici che si richiede di intraprendere nell'opificio. Si osserva che l'impianto si colloca in un'area della zona a sviluppo industriale di Brindisi, in cui, ad oggi, già persistono significative criticità in relazione alle



ARPA PUGLIA
 Agenzia regionale per la prevenzione
 e la protezione dell'ambiente

Sede legale
 Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
 C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento provinciale di Brindisi

Via G.M. Galanti, 16
 CAP 72100 Brindisi
 Tel. 0831 099506/099505 Fax 0831 099599
 E-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- problematiche odorigene, connesse alla presenza simultanea di diversi impianti di gestione di rifiuti di origine organica e alla vicinanza dell'impianto al centro abitato della città di Brindisi. Alla luce di questo scenario, è necessario che le operazioni di gestione dei rifiuti organici siano collocate in luoghi confinati e i locali in cui verranno effettuate le operazioni di gestione di rifiuti organici di un sistema di aspirazione, convogliamento e trattamento delle emissioni odorigene in questione. In particolare il capannone ove verranno effettuate le operazioni dovrà essere in depressione ed il gestore dovrà avere cura di installare apposita strumentazione atta a monitorare e registrare il relativo gradiente di pressione. I dati, una volta registrati, dovranno essere conservati per almeno 12 mesi e tenuti a disposizione dell'Organo di Controllo. Prima dell'avvio dell'esercizio dovrà essere condotta una campagna di misura preventiva delle emissioni odorigene mediante tecnica di olfattometria dinamica in conformità alla norma UNI EN 13725:2004. I siti di misura dovranno essere concordati con ARPA Puglia e il Gestore dovrà fornire avviso della conduzione di tale campagna all'Organo di Controllo con un preavviso di almeno 15 giorni e devono interessare, oltre l'area prossima all'uscita dell'emissione, anche il perimetro aziendale esterno. Il Gestore avrà cura di ripetere tale controllo con una periodicità trimestrale negli stessi siti di misura di cui alla campagna ante-operam, fornendo all'Organo di controllo un report con i risultati e le informazioni meteo climatiche relative al tempo di misura.
- Manca una valutazione della produzione di particolato dalle operazioni di movimentazione, selezione e cernita dei rifiuti all'interno dei capannoni e la previsione di idonei presidi ambientali atti al contenimento delle eventuali emissioni in atmosfera;
- La valutazione di impatto acustico è redatta, ai fini della verifica del rispetto dei limiti, ai sensi del DPCM 01/03/91 ignorando che l'Amministrazione Comunale di Brindisi ha già da anni approvato la Zonizzazione Acustica del territorio secondo quanto disposto dalla L.R. 3/02. Inoltre nel documento previsionale si afferma di avere condotto un'analisi sperimentale ma in realtà non sono citati gli esiti della conduzione di una campagna di misura ai fini della determinazione del rumore residuo, né si ha evidenza della conduzione della stessa. Si evidenzia che è necessaria la conoscenza del rumore residuo al fine di poter calcolare gli effettivi valori di immissione sonora e confrontare gli stessi con i limiti di Classe Acustica in cui ricade l'opificio;
- Le aree dedicate alla trasferta dell'umido devono essere munite di idonea rete di raccolta e di pozzetti di raccolta del percolato, per scongiurare la possibilità di miscelamento con altri rifiuti ed eventualmente la confluenza nella rete di raccolta delle acque meteoriche;
- Non è chiara la gestione delle acque reflue domestiche. Infatti, nella relazione 1 tecnico-descrittiva di progetto (p.29) il proponente dichiara che le acque di scarico confluiscono mediante tubazioni interrato in PVC in una vasca di raccolta a tenuta stagna definita "fossa Imhoff" da cui verranno allontanate periodicamente a mezzo autobotte. Per proprie caratteristiche la fossa Imhoff non è a tenuta stagna ma prevede un'uscita del refluo trattato e l'accumulo della sostanza sedimentata (fango) da gestire come rifiuto. Il refluo in uscita deve essere trattato come uno scarico ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e qualora l'insediamento sia posto in un'area non servita dalla pubblica fognatura ai sensi del R.L. n. 26/2011;
- Non è presente la quantificazione del materiale scavato per la predisposizione della vasca di trattamento delle acque meteoriche e dei bacini drenanti e la descrizione della gestione.
- Non è presente un documento organico che abbia la struttura di un P.M.A. come previsto dalla norma. Si ricorda che nel PMA devono essere descritte le matrici da monitorare, la frequenza dei controlli, le metodiche di misura e campionamento da utilizzare, i requisiti minimali che qualificano il soggetto attuatore delle prove, i metodi di archiviazione e comunicazione degli esiti;
- Le attività di monitoraggio descritte nel PMA dovranno essere articolate per fasi: ante operam (attuale configurazione), in corso d'opera (messa a punto nuova configurazione), post operam (fasi di esercizio ed eventuale dismissione dell'opera);
- In relazione alla gestione di eventi incidentali è necessario che il proponente dia evidenza della sussistenza ed applicazione di una specifica procedura circa la prevenzione ed eventuale gestione, specie per gli aspetti aventi rilevanza ambientale, di eventi di incendio. Si ricorda in particolare che nel luglio 2014 l'opificio è stato interessato da un evento simile. Si chiede di conoscere se in relazione a detto evento sia stata eseguita



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpapuglia.it
C.F.: 05830420724

Dipartimento provinciale di Brindisi

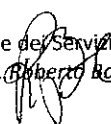
Via G.M. Galanti, 16
CAP 72100 Brindisi
Tel. 0831 099506/099505 Fax 0831 099599
E-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

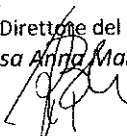
- comunicazione ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06, gli esiti della procedura e informazioni circa la caratterizzazione e la successiva gestione dei rifiuti combustibili.

Con separata nota saranno comunicati al proponente gli oneri per l'esame dell'istruttoria.

Cordiali saluti.

Il GdL
Dott. Roberto Barnaba
Ing. Emanuela Bruno

Il Direttore dei Servizi Territoriali
Dott.  Barnaba

p.t. Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa  Anna Maria D'Agnano



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

MODULO - PARERE

Stabilimento Bri.Ecologica s.r.l. - Valutazione di Impatto Ambientale e domanda di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 23 e 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per un impianto esistente di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, Brindisi.

Conferenza di servizi del 12 maggio 2015

Amministrazione/Ente/Società di appartenenza CORONE DI BRINDISI
Cognome e nome ANNARITA VARALLO

Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza

CON RIFERIMENTO ALL'INTERVENTO IN OGGETTO SI
RAPPRESENTA QUANTO SEGUE:

- LA SOCIETA' DICHIARA CHE LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO RIFIUTI FERROSI NON RIGUARDANO FRANTUMAZIONE DI ALCUN TIPO
- LA SOCIETA' DOVRA' PRESENTARE L'OCCORRENTE ISTANZA AL SETTORE EDILIZIA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLE OPERE EDILIZIE PREVISTE, CORREDATA DI PERMESSI DI COSEGUIRE PRECEDENTI, AGIBILITA' E RESTITUZIONE AGLI USI LEGIT. DELL'AREA CHE INSISTE IN AREA S.I.N.
- LA SOCIETA' DEVE PRECISARE LA OTIMA DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI MESSA IN RISERVA E DI QUELLI RECUPERATI.
- LA SOCIETA' DOVRA' INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA AMBIENTALE DI OGNI PRESIDIO AMBIENTALE NECESSARIO ALLA TUTELAZIONE AMBIENTALE PER LE EMISSIONI DIFFUSE (polveri) ODORIGENE - ACQUOTICHE. - PIANO RIPRISTINO AMBIENTALE
- IN CONCLUSIONE SI DICHIARA DI CONDIVIDERE ANCHE I CONTENUTI ESPRESSI DALL'ATPA PUGLIA CON LA NOTA PROT. N° 26726 del 12-05-2015.

PARERE

Brindisi

12-5-2015

firma leggibile



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

MODULO - PARERE

Stabilimento Bri.Ecologica s.r.l. - Valutazione di Impatto Ambientale e domanda di autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 23 e 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per un impianto esistente di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, Brindisi.

Conferenza di servizi del 12 maggio 2015

Amministrazione/Ente/Società di appartenenza ROMANNO PROVINCIALE (VF BRINDISI)

Cognome e nome (SPEYORE ANTONIO ESPOSITO) GIUSEPPE RAGNO

Testo dell'intervento da allegare al verbale della Conferenza

Atteso che per l'attività in questione si intendono
realizzare l'unico e sostanziale rispetto al progetto
approvato dal Consiglio VF con voto n. 1522 del
13-02-2014, il titolare dovrà presentare istanza di
valutazione del progetto di variante.

PARERE

Brindisi 12-05-2015

firma leggibile

Provincia di Brindisi

Servizio Ambiente ed Ecologia

Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Comune di Brindisi

Servizi Ambiente, Urbanistica e Sportello Unico

Pec: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

ARPA Puglia

Dipartimento Provinciale di Brindisi

Pec: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Azienda Sanitaria Locale (ASL)

Dipartimento di Prevenzione

Pec: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Brin. Ecologica Srl , Z.I. Brindisi. Richiesta di *"Variante sostanziale relativa ad un impianto esistente di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi"*.
Invio "Osservazioni" ai sensi ex art. 24 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152

L'Associazione Legambiente Brindisi, a seguito di attenta disamina del progetto presentato dalla Società Bri. Ecologica Srl, corrente in Brindisi alla Via Nobel 33, Zona Industriale e dello Studio di Impatto Ambientale inerente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, avviata con istanza del 17/02/2015 rimessa alla Provincia ed al Comune di Brindisi e relativa alla richiesta di *"Variante sostanziale relativa ad un impianto esistente di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti non pericolosi"*, con la presente nota esprime proprie **osservazioni NEGATIVE in ordine al progetto presentato.**

PREMESSO CHE

- ☐ Legambiente Brindisi ha preso atto che la "Bri Ecologica Srl" è ditta iscritta, con provvedimento n. 387 al registro provinciale di Brindisi delle imprese che effettuano attività di rifiuti "non pericolosi" e che la stessa attività viene svolta con la **"procedura semplificata"** ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006;
- ☐ L'istanza presentata dalla ditta Bri. Ecologica Srl mira ad ottenere l'autorizzazione alla gestione del centro in **"procedura ordinaria"** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ed ii.; tale richiesta, ovviamente, porterà la ditta ad uscire dalla **"procedura semplificata"**;
- ☐ La ditta Bri. Ecologica Srl, come riportato testualmente nell'istanza, *"intende operare modifiche all'attuale ciclo produttivo tali da poter intraprendere all'interno dell'impianto attività di recupero in R3, R4, R5, R12 ed R13 per quantitativi superiori alle 50 tonn/g"*;
- ☐ **Allo stato odierno** e quindi senza che la procedura autorizzativa sia stata conclusa, si **presume che le operazioni richieste non siano attuate nell'ambito delle aree dello stabilimento**, così come autorizzato con il richiamato provvedimento n. 387 ;
- ☐ Fra la documentazione allegata nell'istanza non si fa cenno, ritenendola evidentemente comprensiva della "relazione" di progetto, all'Allegato 1.1 relativo a *"Descrizione delle operazioni di trasbordo della frazione organica (umido) proveniente dalla raccolta differenziata"*. A tale relazione è allegata Ordinanza contingibile ed urgente n. 3/2015 del 10/02/2015 che viene notificata alla ditta Ecologica Pugliese Srl che gestisce il servizio di raccolta RSU della città di Brindisi e quello delle raccolte differenziate, fra cui anche la frazione umida biodegradabile;
- ☐ L'impianto di recupero della Bri Ecologica Srl è autorizzato per un quantitativo di rifiuti pari a 324.000 tonn/a e che il quantitativo giornaliero dichiarato è superiore alle 50 tonn/g.

CONSIDERATO CHE

A. In ordine al quantitativo di rifiuti da autorizzare si osserva che:

Nella relazione tecnica generale di progetto si evidenzia che la Bri. Ecologica Srl non intende chiedere un incremento dell'attuale potenzialità dell'impianto, così come autorizzato e pari a **324.000 tonn/anno**, mentre la potenzialità annua dell'impianto **verrà ridotta a 307.000 tonn/anno**, con una differenza negativa di 17.000 tonn/anno.

La potenzialità giornaliera richiesta, considerando 300 giorni lavorativi/anno, è pari, quindi a $307.000/300 = 1.023,3 \text{ tonn/giorno}$; ciò, coerentemente con quanto dichiarato, con un quantitativo di rifiuti in ingresso enormemente maggiore delle 50 tonn/giorno.

Tale potenziale conferimento giornaliero di **1.023,3 t/g**, **contrasta smisuratamente con quello attualmente autorizzato e pari a sole 7 tonn/g** e relativo alle sole operazioni in R13.

La ditta, in merito alla provenienza dei rifiuti da trattare, nella "relazione di progetto" ed alla pag. 13 testualmente dichiara: *"Il previsto bacino d'utenza dell'impianto è potenzialmente rappresentato dall'intero territorio provinciale"*; tutto ciò, fatto salvo che trattasi di rifiuti rivenienti dalle raccolte differenziate che i diversi Comuni attuano ed a prescindere dai contratti in essere fra questi, le ARO e le aziende private aggiudicatarie delle raccolte differenziate.

Pur con tali affermazioni, la relazione presentata dalla Bri. Ecologica srl, non riporta alcun confronto fra le quantità e le tipologie dei rifiuti prodotti attraverso le "raccolte differenziate"

nella Provincia di Brindisi e le tipologie e quantità previste dall'impianto del quale se ne chiede l'autorizzazione.

A tal proposito sarebbe bastato riportare le indicazioni rivenienti dal **Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani (parte II)** che, pur non considerando una riduzione del 5% di

produzione, prevedono per l'intera Provincia di Brindisi un quantitativo di RSU tal quale pari a 226.336 tonn/anno.

Tale quantitativo (226.336 tonn/a), ancor più se considerato come indifferenziato è ben inferiore alle 307.000 tonn/anno di rifiuti rivenienti dalle "raccolte differenziate" di cui la Bri Ecologica Srl chiede l'autorizzazione.

E' del tutto impropria ed irrealistica la dichiarazione della Bri. Ecologica Srl, in merito al "bacino d'utenza" limitato alla sola Provincia di Brindisi.

Ancor più la richiamata dichiarazione risulta non veritiera nel momento in cui il Piano Regionale (PRGRU) in merito alle "raccolte differenziate" ed all'obiettivo del 65% da raggiungere nell'anno in corso (2015), prevede per l'intera Provincia di Brindisi un quantitativo massimo di 139.547 tonn/anno.

Ad avviso di Legambiente, la quantità di rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate che dovranno essere trattate dall'impianto della Bri. Ecologica Srl, risulta incongruente con le dichiarazioni della stessa ditta e con gli obiettivi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.

B. In ordine alla necessità di attivare la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Considerate le quantità di rifiuti da trattare e recuperare nell'impianto proposto dalla Bri. Ecologica Srl, è necessario porsi il quesito relativo alla necessità di attivare o meno la procedura di A.I.A., ai sensi del D.Lgs 46/2014; infatti, il richiamato decreto all'art. 26 ha introdotto la modifica all'Allegato VIII della Parte II del Dlgs 152/2006 relativa, appunto alla VIA-VAS e AIA.

Sempre in merito all'enorme quantità di rifiuti da trattare è necessario evidenziare che, così come riportato nella relazione di progetto, le attività di trattamento "fisico", fra quelle elencate, che si ritiene possano rientrare nell'applicazione del richiamato D.Lgs

46/2014 inducendo la produzione di polveri sottili sono: l'apertura meccanizzata dei sacchi, la separazione elettromagnetica del ferro, quella con correnti parassite dell'alluminio ed in particolare la frantumazione dei rifiuti e le due presse previste che comportano lo stato di aggregazione dei rifiuti.

Il D.Lgs 46/2014 all'art. 26 estende le attività di AIA ad impianti che trattano rifiuti "non pericolosi", come quello della Bri. Ecologica srl, definendone i quantitativi giornalieri da trattare; infatti, la modifica all'Allegato VIII, al punto 5.3 riporta, in merito alla "gestione dei rifiuti" ed in particolare al "recupero" e/o ad una combinazione di "recupero e smaltimento" che comporta il ricorso ad attività di trattamento fisico ed in frantumatori, con l'inciso che anche una "pressatura" comporta la frantumazione di parte dei rifiuti, riporta che deve essere attivata la procedura di AIA nel momento in cui le quantità giornaliere interessate sono superiori a 50 Mg (tonn).

Fra l'altro, non è specificato se i rifiuti recuperati possano avere, attraverso il pre trattamento di cernita, frantumazione e pressatura, una destinazione all'incenerimento e/o al co-incenerimento, così come previsto nel richiamato punto 5.3 (Gestione dei Rifiuti) – terzo punto- dell'art. 26 del D.Lgs 46/2014.

Nell'elenco dei codici CER da autorizzare e/o già autorizzati risultano eccedenti il limite di 50 Mg gli imballaggi del capitolo "15".

Per le ragioni richiamate la documentazione presentata è priva della procedura di AIA che si ritiene necessaria in funzione della enorme quantità di rifiuti da recuperare, dei trattamenti fisici da realizzare e della possibile destinazione finale a "combustibili".

C. In merito alla "trasferenza" del rifiuto organico biodegradabile.

L'Elaborato 1.1 rappresenta un Allegato alla relazione tecnica presentata da Bri. Ecologica Srl per l'attivazione della procedura di VIA dell'impianto di cui si chiede una

"variante sostanziale"; tale allegato non risulta essere riportato fra quelli richiamati nell'istanza avanzata alla Provincia per l'attivazione della procedura.

Inoltre, nella *"Relazione Tecnico-descrittiva"*, a firma del progettista, **nulla si riporta in merito alle attività di "trasferenza" del rifiuto organico biodegradabile (umido) che la Bri. Ecologica Srl realizza sul proprio piazzale, trattando i rifiuti rivenienti dalla raccolta differenziata effettuata dalla Ecologica Pugliese Srl nel territorio comunale di Brindisi.**

La *"Relazione tecnico-descrittiva"* riporta, in riferimento ai nuovi codici CER da richiedere in estensione rispetto a quelli già autorizzati, quelli relativi ai rifiuti organici biodegradabili, quali: CER 20 02 01 – 20 01 08 – 20 03 02; nella richiesta vi è anche il codice CER 20 03 07 relativo ai rifiuti ingombranti.

L'Elaborato n. 1.1, evidentemente sviluppato successivamente alla *"Relazione Tecnico-des-crittiva"* riporta la descrizione delle *"operazioni di trasbordo della frazione organica biodegradabile (umido) proveniente dalla raccolta differenziata"* e nella premessa fa esplicito riferimento alla Ordinanza del Sindaco di Brindisi – contingibile ed urgente - n. 3 del 10/02/2015, effettuata ai sensi dell'ex art. 191 del D.Lgs 152/2006.

Senza entrare nel merito dell'Ordinanza e delle motivazioni che hanno indotto alla emissione, aspetto che in queste *"osservazioni"* non si ritiene congruente, **appare del tutto improprio che nella "Premessa" dell'Elaborato n. 1.1 la Bri. Ecologica srl, tramite il suo progettista, si soffermi a giustificare l'acquisizione di una nuova attività (trasferenza dell'umido) dalla ditta Ecologica Pugliese Srl; nulla interessa, nella procedura autorizzativa di VIA, che la richiamata Ecologica Pugliese Srl abbia o meno un risparmio nel portare l'umido in un impianto di trattamento e/o in un altro.**

Resta il fatto che nella *"Premessa"* è riportato, testualmente che *"In virtù di tale circostanza, è emersa la necessità di organizzare il servizio ed il trasporto specifico anche per ottimizzare il costo, ricorrendo ad automezzi idonei e di adeguate capacità volumetriche"*; dalla richiamata frase apparrebbe che il servizio di trasferimento sia stato già attivato dalla stessa Bri. Ecologica Srl e su aree di competenza di questa (piazzale esterno).

Quanto, dubitativamente innanzi richiamato in merito all'attivazione già in atto del servizio, risulta palese nel momento in cui la Bri. Ecologica Srl riporta testualmente al Cap. 2 : *"Dopo aver visionato diversi siti, l'area suddetta (ove effettuare la trasferimento) è stata individuata in un lotto della zona industriale di Brindisi, alla Via A. Nobel 23, pertinente la società "Bri. Ecologica Srl" anch'essa operante nel settore del recupero dei rifiuti. Le due società hanno sottoscritto un accordo per l'esecuzione del suddetto servizio"*.

Tale frase fa intendere, fatta salva la verifica del contrario, congiuntamente all'obbligo riveniente dall'Ordinanza n. 3/2015 del Sindaco che imponeva alla Ecologica Pugliese Srl di attivare "DA SUBITO" il servizio di "trasferenza" del rifiuto biodegradabile organico (umido), che il richiamato "accordo" fra Bri. Ecologica e Ecologica Pugliese sia stato attivato subito e sul piazzale della stessa Bri.Ecologica Srl.

E' palese richiedere alla Provincia di Brindisi se nel provvedimento autorizzativo n. 387 del registro provinciale, rilasciato alla Bri. Ecologica Srl, fosse prevista l'attività di "trasferenza" e se il piazzale all'uopo utilizzato avesse tale specifica destinazione d'uso.

La richiesta, con risposta scritta, alla Provincia è funzione anche del fatto che, improvvisa-mente nell'Elaborato 1.1, cambiano i "tempi" dei verbi, passando dal "presente" al "futuro" e ritornando al "presente" nel momento in cui, testualmente, si riporta: *"La privazione del suddetto piazzale non reca alcun disagio alla società Bri. Ecologica poiché l'intera attività viene svolta all'interno dei capannoni con accesso da Via Arton"*.

I media, nei mesi di febbraio e marzo, hanno riportato l'ottemperanza da parte della Ecolo-gica Pugliese Srl all'Ordinanza sindacale ed anche Legambiente ha prodotto note in merito al servizio effettuato ed ai costi per la "trasferenza" presso un impianto ubicato nella Provincia di Salerno; ciò fa sicuramente intendere che la "trasferenza" dell'umido è stata ed è ancora effettuata e che questa, visto quanto riportato nell'Elaborato 1.1 e richiamato in queste "osservazioni", è realizzata presso l'impianto della Bri.Ecologica.

Infine, al Capitolo 3 *"Fasi operative del trasbordo"* si riporta testualmente che *" il sito è presidiato durante l'orario di lavoro da apposito personale della Bri.Ecologica Srl"*; riteniamo che nessun altro commento ed osservazione sia necessaria.

D. In merito alle modalità operative della "trasferenza" del rifiuto organico bio-degradabile.

Dal richiamato Elaborato 1.1, allegato alla richiesta di VIA ed in merito alle modalità di "trasferenza" riportate, Legambiente Brindisi osserva quanto segue:

1. Il piazzale della Bri. Ecologica Srl, delle dimensioni di 800 mq. ove verrà allocato il semirimorchio da 55 mc. che conterrà i rifiuti organici rivenienti dai mezzi adibiti alla raccolta differenziata e di volumetria pari a 7 mc, è privo di rete di raccolta del colaticcio (percolato) trasportato, congiuntamente ai rifiuti umidi, dai richiamati mezzi di raccolta.

La mancanza di una rete destinata e dedicata esclusivamente alla raccolta del "cola-ticcio" (percolato) è incongruente con la dichiarata raccolta di questo nella rete esistente di raccolta delle acque meteoriche.

Si ritiene che tale operazione sia difforme alla normativa vigente che vieta la "miscelazione" fra un rifiuto (percolato) ed una risorsa, quale è quella delle acque meteoriche.

Inoltre, pur essendo il piazzale realizzato in conglomerato cementizio, non viene garantita la percolazione verso il basso del percolato e prevenzione della relativa contaminazione dei terreni e della falda sottostanti il piazzale.

Per di più, non vi è alcun calcolo delle portate di pioggia sommate al previsto percolato indotto nella rete di raccolta delle acque meteoriche che, ove normativa-mente possibile, possa definire il numero di viaggi utili e necessari ad evitare il trabocco di questa "miscela" dal serbatoio di raccolta; fatto salvo

che il quantitativo di colaticcio è, in funzione della stagione, dell'ordine del 15-20% in peso del rifiuto trasportato.

Appare anche incongruente il riferimento alla relazione geologica ed idrogeologica in quanto nella stessa non è riportato il diverso utilizzo dei piazzali e, quindi, la possibilità che questi siano anche contaminati dal rifiuto "percolato".

Infine, nulla si riferisce in merito alle modalità di separazione delle acque + percolato dal "bacino drenante" delle acque di seconda pioggia, veicolo questo di forte contaminazione nel momento in cui dovesse pervenire anche il percolato.

2. In merito alla circolazione dei mezzi del trasporto dell'umido, nulla si riferisce sulle modalità di interconnessione di tale traffico con quello connesso alla normale attività della Bri. Ecologica srl.
3. Nella relazione si riporta che il semirimorchio viene riempito 2 volte alla settimana e viene trasportato verso Salerno; ciò fa chiaramente intendere che il semirimorchio sosta sul piazzale per più di 48 ore e, quindi, in maniera difforme rispetto alla normativa vigente e/o, comunque alle prescrizioni che le Province solitamente ripor-tano e pari a 24-48 ore massimo.

A tal proposito, è necessario riportare che le "attività di trasbordo" sono autorizzate, come "soste tecniche" di cui all'art. 193, c. 12 D.Lgs 152/2006, senza rientrare nelle attività di "stoccaggio" (art. 183, comma 1, lettera l-R13); l'art. 193 al comma 12 testualmente recita : " omissis.. nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera l), purchè le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superano le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti dalla circolazione".

Le richiamate "esigenze di trasporto" possono, come sostanzialmente sono, essere dovute ad un bisogno sociale riveniente dalla necessità di risparmiare sul

costo del trasporto del rifiuto organico selezionato nella raccolta effettuata dai Cittadini; altresì, però, la *"esigenza di trasporto"* va individuata, come riportato nell'art. 193 comma 12 : *"Ferme restando le competenze degli organi di controllo, il detentore del rifiuto dovrà adottare, senza indugio e a propri costi e spese, tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana"*.

Anche la Regione Puglia, nel proprio Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani, in merito alla *"trasferenza"* dei rifiuti organici, evidenzia aspetti di tipo *"ambientale"* con i benefici annessi a minori carichi inquinanti.

Il far sostare per oltre le 48 ore il semirimorchio sul piazzale, con la continua fuoriuscita del biogas di trasformazione, congiuntamente al percolato sul piazzale, non ci risulta possa essere un *"beneficio ambientale"* ed ancor più un *"minor carico inquinante"* come espressamente riportato nel Piano Regionale dei Rifiuti .

Né la sosta in ambiente aperto può *"prevenire eventuali pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana"*, come riportato dalla normativa richiamata e vigente.

4. Nella relazione di cui all'Elaborato n. 1.1, al Capitolo 3, relativo alle *"Fasi operative del trasbordo"*, si rileva una forte contraddizione fra quanto riportato in merito alla perdita di *"colaticcio"* (percolato) che verrebbe raccolto sul piazzale e trasferito alle griglie destinate alle acque meteoriche e la tenuta *"stagna"* della *"benna caricatrice della pala gommata (terex) perfettamente stagna e provvista di alette laterali di contenimento"*.

Da quanto riportato non risulta che la *"benna"* sia a tenuta stagna e che le alette laterali permettono di contenere i rifiuti svuotati dal mezzo, in virtù del fatto che dopo l'operazione di trasbordo, come riportato: *" si provvede alla pulizia dell'area attraverso spazzatrice meccanica"*.

Rilevando che esistono oggettive difficoltà, se non impossibilità, di trasferire il rifiuto dall'autocarro alla benna della pala meccanica destinata al trasbordo sul semirimorchio è ipotizzabile che il trasbordo viene realizzato, più facilmente, con lo scarico sul piazzale dei rifiuti ed il successivo carico del semirimorchio. Ove ciò avvenisse, si avrebbe che operazioni possibili con il rifiuto in terra, quali: cernita, compattazione, separazione, ecc. possano essere interpretate come operazioni di "scambio di rifiuti" e, quindi, come riportato dal D.Lgs 205/2010, essere classificati come operazioni in R12 (scambio di rifiuti); operazione in R12 per la quale non vi è autorizzazione provinciale alla Bri. Ecologica srl.

5. Infine ed in merito alla frase riportata sempre al Capitolo 3, quale: "Ad operazione completata (trasbordo) il semirimorchio viene immediatamente coperto con telo onde evitare il propagarsi di odori molesti", si evita di fare ulteriori commenti, rispetto alle considerazioni già riportate.

E. I "presidi ambientali" relativi alla trasferimento dei rifiuti organici biodegradabili.

In merito alle operazioni di "trasbordo" è necessario riportare che il progetto presentato è totalmente privo di "presidi ambientali" tali da garantire il pericolo di inquinamento delle varie matrici ambientali ed in particolare si rileva che:

- Il trasbordo dei rifiuti organici organici putrescibili (umido) avviene all'aperto, mentre dovrebbe avvenire in ambiente chiuso (capannone) nel quale attivare l'abbattimento delle componenti odorigene in grado di fuoriuscire ed inquinare, ove in assenza di "depressione" dell'area di sosta e/o di altri mezzi e metodi di abbattimento; il capannone nel quale può avvenire la "trasferenza" deve essere dotato di apposite saracinesche di ingresso;

- La Bri. Ecologica Srl, ancor prima che l'autocarro entri nel capannone destinato alla trasfenza del rifiuto organico, deve dotarsi di apposita struttura amovibile che possa fungere da "tunnel" nel quale l'autocarro entra prima delle operazioni di trasbordo ed ancor prima dell'ingresso nel capannone; a tal proposito solo quando l'autocarro sarà entrato nel tunnel e le saracinesche di questo saranno chiuse, si potrà accedere al capannone aprendo l'apposita ulteriore saracinesca; questa è un'operazione a garanzia della fuoriuscita di inquinanti odorigeni;
- In considerazione del fatto che le operazioni di trasfenza dei rifiuti organici avvengono all'aperto e sul piazzale della Bri. Ecologica Srl, non è allegata alla richiesta alcun campionamento ed analisi delle emissioni diffuse in atmosfera che, prima delle operazioni, costituiscono il c. d. "punto zero";
- Non è stato riportato alcun "sistema di monitoraggio" delle emissioni odorigene prodotte dalla trasfenza;
- Non è stata riportata alcuna misura di prevenzione e sicurezza per evitare apporti di sostanze inquinanti nell'ambiente e né accorgimenti necessari ad evitare danno o nocumento a terzi;
- Non vi è una rete di raccolta del colaticcio (percolato) portato dagli autocarri che deve essere, senza alcuna altra miscelazione, smaltito ad appositi impianti di trattamento;
- Non vi è alcuna valutazione in merito alla posa in opera di "dissuasori" di velocità da allocare in prossimità degli ingressi e le uscite dall'impianto della Bri.Ecologica, anche in funzione del grande traffico esistente sulle vie Artom e Nobel e di quello previsto per la potenzialità giornaliera di oltre 1000 tonn/g di conferimento;

In definitiva, la richiesta di Bri. Ecologica di effettuare la trasfenza di rifiuti biodegradabili rivenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Brindisi, con le modalità riportate nell'Elaborato n. 1.1 e priva dei "presidi ambientali" riportati, risulta

totalmente difforme alla normativa nazionale e regionale in merito alla necessità di ottenere "benefici ambientali".

Nulla si riporta, ulteriormente, nel caso in cui la "trasferenza" si stia già effettuando, lasciando la verifica agli Enti competenti al controllo.

Infine, la trasferimento, per come prevista, è difforme anche all'Ordinanza del Sindaco di Brindisi n. 3/2015 che, in quanto contingibile ed urgente (ex art. 191 del D.Lgs 152/2015) deve garantire, comunque, i "presidi ambientali" atti a tutelare la salute dei lavoratori, dei Cittadini e dell'Ambiente.

F. In merito alla relazione di SIA.

In premessa si ritiene che, come riportato al Capitolo "A" di queste "osservazioni", la nuova richiesta di configurazione dell'impianto della Bri. Ecologica srl, ove dovessero attivarsi tutte le raccolte previste, pregiudicherà in maniera rilevante il sistema ambientale in cui viene ad inserirsi.

Ove infatti, la relazione di SIA, avesse riportato il capitolo relativo alla "Opzione zero", sarebbe stato difficoltoso dimostrare che non vi saranno inquinamenti e pericoli per la salute nel passare da un recupero di carte e cartoni pari a 7 tonn/giorno, al recupero di differenti tipologie di rifiuti di un quantitativo pari a 1.023, 3 Tonn/g e prevedere la "trasferenza" di rifiuti organici degradabili (umido) su un'area scoperta e priva di presidi ambientali,.

Il SIA, a tal riguardo, è carente in quanto manca della "opzione zero".

La mancata considerazione, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, delle opzioni alternative e della cd. "opzione zero" al tipo di intervento richiesto rendono incompleto il giudizio di compatibilità ambientale.

La procedura di Via, infatti, ha lo scopo di valutare tutte le possibili alternative al progetto presentato, compresa l'ipotesi della non realizzazione di alcun progetto e assieme alle alternative devono essere indicate anche le ragioni della scelta effettuata per rendere più chiara e trasparente possibile la scelta stessa; in questi termini si esprime la norma e recenti sentenze.

Ad avviso di Legambiente, quindi, in mancanza della "opzione zero" il "giudizio" di VIA non può essere espresso.

In merito allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) si rileva che:

- Nel SIA non si fa mai riferimento all'utilizzo del piazzale esterno quale area di trasferta dei rifiuti biodegradabili (umido) si omette, quindi di trattare per le matrici ambientali: aria, suolo, sottosuolo, falda freatica, traffico, rumore e salute pubblica le implicazioni di ordine ambientale che la richiamata "trasferta" fatta all'aperto comporta. Per tale ragione tutte le considerazioni effettuate sulle varie matrici vanno riviste ed aggiornate considerando l'impatto di 3.000 tonn/a di rifiuti biodegradabili rivenienti dalla raccolta differenziata dell'umido domestico.
- In merito alle emissioni in atmosfera, fatta salva la mancata valutazione dell'inquinamento odorigeno da rifiuti organici putrescibili e la mancanza di un "punto zero" in virtù del fatto che, presumibilmente, tale attività è già in esercizio, si rileva che le attività da svolgere all'interno dei capannoni comportano la produzione di "particolato" che oltre a dover essere captato, ha la necessità di risiedere in un ambiente in depressione.

Nulla si riporta in relazione circa la messa in depressione del capannone ove avverranno le operazioni di movimentazione, separazione, frantumazione e pressatura dei rifiuti destinati al recupero, né si tratta mai della tipologia di abbattimento del "particolato" prodotto.

- Il SIA, in merito all'impatto delle emissioni sonore, se pur corredato da apposita relazione di "impatto acustico", non tiene presente della movimentazione dei

mezzi del piazzale esterno destinato alla "trasferenza" dei rifiuti oltre che ad altre attività di stoccaggio.

Inoltre, nulla si rileva in merito alla previsione dell'impatto acustico nell'ipotesi che l'impianto, come richiesto, possa lavorare a pieno regime e quindi possa utilizzare una quantità di rifiuti pari a 1.023,3 tonn/g.

- Perde di significato quanto riportato in merito alla regimentazione delle "acque di prima pioggia" in quanto nulla si riporta, nel SIA, per la perdita di "colaticcio" riveniente dalla trasferimento del rifiuto umido e delle procedure riportate dalla Bri. Ecologica nell'Elaborato n. 1.1 relativo alle operazioni di "trasbordo".

Tanto premesso e considerato, l'Associazione Legambiente Brindisi, in adesione alle osservazioni sopra richiamate ed alla luce dei dati progettuali ad oggi disponibili, conclude esprimendo la propria

VALUTAZIONE NEGATIVA

sull'intervento in oggetto.

Brindisi, 29 aprile 2015

Legambiente Brindisi Circolo "T. Di Giulio"